REGOLAMENTO (CEE) N. 3159/73 DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 1973

che modifica gli allegati dei regolamenti (CEE) nn. 2142/70 e 950/68 in particolare a motivo della modifica della classificazione doganale di taluni prodotti del settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2142/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/73 (2), in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i filetti di aringhe e di altri pesci, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati, sono stati classificati fino al 1° marzo 1972 nella sottovoce n. 03.01 B II b) della tariffa doganale comune e inclusi nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2142/70 ; che per tale sottovoce vigeva un dazio convenzionale del 15 % ;

considerando che, data la natura dei prodotti citati, la loro classificazione nelle sottovoci n. 16.04 C e G della tariffa doganale comune si è rivelata più corretta e che del resto tale classificazione è stata raccomandata dal comitato della nomenclatura presso il consiglio di cooperazione doganale ;

considerando che le sottovoci n. 16.04 C e G sono soggette ad un dazio convenzionale del 20 % e che i dazi doganali per i prodotti in questione sono stati sospesi al 15 % fino al 31 dicembre 1973 ; che, ai fini dell'applicazione corretta della tariffa doganale comune, è opportuno che i filetti di cui sopra siano classificati nelle sottovoci n. 16.04 C e G, con un dazio convenzionale del 15 % ;

considerando che di conseguenza è opportuno modificare l'allegato V del regolamento (CEE) n. 2142/70 nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3158/73 (4) ;

considerando che gli sgombri congelati costituiscono un prodotto di sostituzione degli sgombri freschi o refrigerati per i quali è fissato un prezzo di riferimento annuo ; che, inoltre, la situazione rilevata su taluni mercati della Comunità per quanto riguarda la vendita degli sgombri congelati provenienti dai paesi terzi rende necessaria la previsione della possibilità di fissazione di un prezzo di riferimento per tale prodotto includendolo nell'allegato IV punto B del regolamento (CEE) n. 2142/70 ;

considerando che le orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus figurano negli allegati II e IV punto B del regolamento (CEE) n. 2142/70 ; che in base all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma dello stesso regolamento, il prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato IV punto B è fissato in base al prezzo di riferimento del prodotto fresco ; che le orate di mare non sono comprese nell'allegato I punto A, nel quale figurano i prodotti freschi per i quali può essere fissato un prezzo di riferimento ; che occorre pertanto escludere le orate di mare delle specie Dentex dentex e Pagellus dall'allegato IV punto B di detto regolamento ;

considerando che queste ultime modifiche comportano una modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 ed una nuova modifica dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2142/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati IV punto B e V del regolamento (CEE) n. 2142/70 sono modificati rispettivamente secondo quanto indicato agli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato secondo quanto indicato all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 novembre 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ib FREDERIKSEN

(1) GU n. L 236 del 27. 10. 1970, pag. 5.
(2) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

Modifica dell'allegato IV, punto B del regolamento (CEE) n. 2142/70

B. Prodotti congelati	
sottovoce ex 03.01 B I	
sottovoce ex 03.01 B II b) e	
sottovoce ex 16.04 G I	Merluzzi
	Merluzzi carbonari
	Eglefini
	Sebasti (Sebastes marinus)
	Sgombri

ALLEGATO II

Modifica dell'allegato V del regolamento (CEE) n. 2142/70

N. della tariffa	Designazione delle merci
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :
	B. di mare :
	I. (immutato)
	II. Filetti :
	a) (immutato)
	b) congelati :
	1. a 5. (immutato)
	6. di sgombri
	7. altri

ALLEGATO III

Modifica dell'allegato del regolamento (CEE) n. 950/68

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
03.01	Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati :		
	B. di mare :		
	I. (immutato)		
	II. Filetti :		
	a) (immutato)		
	b) congelati :		
	1. a 5. (immutato) 6. di sgombri 7. (immutato)	18	15
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :		
	A. (immutato)		
	B. (immutato)		
	C. Aringhe :		
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	18	15
	II. altre	23	20
	D. (immutato)		
	E. (immutato)		
	F. (immutato)		
	G. altri		
	I. Filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), congelati	18	15
	II. non nominati	25	20